

La pretesa avversaria, così come impostata, deve ritenersi infondata a motivo: a) della inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 873 c.c. riguardante le costruzioni fronteggianti e non già quelle affiancate, b) del disposto dell'art. 879 c.c. che esclude dal dominio dell'art. 873 c.c. le costruzioni confinate con le vie pubbliche, stante che oggetto della contestazione è il cavalcavia sovrastante la via pubblica. La pretesa avversaria potrebbe invece conseguire un limitato successo per il disposto dell'art. 907 c.c. che prescrive il rispetto della distanza di tre metri - veduta obliqua - dal margine più vicino della finestra che, nel caso in esame, dista circa un metro dallo spigolo dell'edificio. Una precisazione della domanda giudiziale in tal senso, ove fosse consentita ed accolta dal Tribunale, costringerebbe l'I.N.A. a modificare l'attuale progetto di costruzione.

Per le anzidette ragioni, il Servizio Legale ha coltivato con la controparte trattative di compromimento. La Sig.ra Bertoldi Scriveri che aveva inizialmente indicato in £ 1.500.000 il danno ad essa derivante dall'esecuzione del progetto, ha poi ridotto a £ 600.000 la richiesta di indennizzo dichiarandosi, di recente, disposta a transigere contro il pagamento di £ 500.000 ed il